Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per il commercio internazionale

2025/0726(COD)

24.11.2025

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che affronta gli effetti negativi sul commercio dovuti alla sovraccapacità globale nel mercato siderurgico dell'Unione
(COM(2025)0726 – C10-0245/2025 – 2025/0726(COD))

Commissione per il commercio internazionale

Relatrice: Karin Karlsbro

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....16

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI18

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che affronta gli effetti negativi sul commercio dovuti alla sovraccapacità globale nel mercato siderurgico dell'Unione
(COM(2025)0726 – C10-0245/2025 – 2025/0726(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0726),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0245/2025),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A10-0000/2025),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Mentre a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 la tariffa fuori contingente è fissata al 25 %, tenendo conto del livello delle tariffe nel settore siderurgico in altri mercati chiave, è opportuno fissare il livello della tariffa fuori contingente a un dazio del 50 %, per ridurre al minimo il rischio di diversione degli scambi. Tale dazio andrebbe ad aggiungersi ad altri dazi applicabili alle categorie di prodotti contemplate dal presente regolamento.	(15) Mentre a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 la tariffa fuori contingente è fissata al 25 %, tenendo conto del livello delle tariffe nel settore siderurgico in altri mercati chiave, è opportuno fissare il livello della tariffa fuori contingente a un dazio del 50 %, per ridurre al minimo il rischio di diversione degli scambi ***e consentire un aumento della capacità produttiva***. Tale dazio andrebbe ad aggiungersi ad altri dazi applicabili alle categorie di prodotti contemplate dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto degli obblighi dell'Unione nel quadro dell'OMC. La misura mira ad affrontare le distorsioni commerciali causate dall'eccesso di capacità a livello mondiale e dovrebbe essere intesa come uno strumento per ripristinare le condizioni per un commercio più aperto e basato su regole in futuro. L'obiettivo a lungo termine dell'Unione è che tale strumento favorisca una maggiore liberalizzazione, una volta che le condizioni di mercato si saranno normalizzate.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Per garantire la continuità ed evitare interruzioni dell'approvvigionamento, è opportuno consentire il riporto dei volumi dei contingenti tariffari inutilizzati nell'arco di un trimestre al trimestre successivo. Ciò garantirebbe la necessaria flessibilità operativa, mantenendo nel contempo l'efficacia complessiva della misura.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per garantire che la misura sia efficace nell'affrontare gli effetti della sovraccapacità globale e alla luce delle specificità dei prodotti siderurgici e delle moderne tecniche di produzione e di approvvigionamento, è importante individuare il paese di "fusione e colata". Per paese di "fusione e colata" si intende il luogo originario in cui il ferro e l'acciaio grezzo sono inizialmente prodotti in forma liquida all'interno di un forno per la fabbricazione dell'acciaio o della ghisa e successivamente colati nel loro stato solido primario. Tale stato solido primario può comprendere un prodotto semilavorato, tra	(21) Per garantire che la misura sia efficace nell'affrontare gli effetti della sovraccapacità globale e alla luce delle specificità dei prodotti siderurgici e delle moderne tecniche di produzione e di approvvigionamento, è importante individuare il paese di "fusione e colata". Per paese di "fusione e colata" si intende il luogo originario in cui il ferro e l'acciaio grezzo sono inizialmente prodotti in forma liquida all'interno di un forno per la fabbricazione dell'acciaio o della ghisa e successivamente colati nel loro stato solido primario. Tale stato solido primario può comprendere un prodotto semilavorato, tra

cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, bramme, billette o lingotti, oppure un prodotto finito di acciaieria. La richiesta di prove del paese di "fusione e colata" eviterà che l'acciaio prodotto in alcuni paesi che contribuiscono alla sovraccapacità globale entri indebitamente nel mercato dell'Unione a seguito di un'ulteriore trasformazione in altri paesi e aumenterà la trasparenza nella catena di approvvigionamento interna per le importazioni di acciaio.	cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, bramme, billette o lingotti, oppure un prodotto finito di acciaieria. La richiesta di prove del paese di "fusione e colata" eviterà che l'acciaio prodotto in alcuni paesi che contribuiscono alla sovraccapacità globale entri indebitamente nel mercato dell'Unione a seguito di un'ulteriore trasformazione in altri paesi e aumenterà la trasparenza nella catena di approvvigionamento interna per le importazioni di acciaio. ***Tale richiesta di prove dovrebbe essere effettuata in modo da limitare il più possibile gli oneri amministrativi e agevolare il rispetto delle norme da parte delle piccole e medie imprese (PMI).***

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Le importazioni di prodotti per i quali è stato utilizzato acciaio fuso e colato nella Federazione russa o in Bielorussia non dovrebbero avere accesso al mercato dell'Unione, né dovrebbero beneficiare di alcun contingente tariffario. Di conseguenza, tutti questi prodotti dovrebbero essere soggetti a un divieto automatico alle frontiere esterne dell'Unione.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) In linea con l'impegno dell'Unione a sostenere l'economia ucraina durante la guerra di aggressione in corso e con il regolamento (UE) 2025/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], le importazioni originarie dell'Ucraina dovrebbero essere interamente esentate finché tale paese si troverà ad affrontare una situazione eccezionale e immediata.
	***[1 bis] Regolamento (UE) 2025/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2025, che sospende alcune disposizioni del regolamento (UE) 2015/478 per quanto riguarda le importazioni di prodotti ucraini nell'Unione (*GU L, 2025/1153, 5.6.2025, ELI: *http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1153/oj*).**

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) La Commissione dovrebbe valutare, al più tardi entro ***2 anni dall'adozione*** del presente regolamento, la necessità di adeguare la gamma dei prodotti oggetto del presente regolamento e, se ritenuto necessario, dovrebbe valutare la possibilità di presentare una proposta legislativa per aggiungere ***ulteriori*** prodotti di acciaio, compresi i prodotti fabbricati con una quantità significativa di acciaio o contenenti una quantità significativa di acciaio.	(26) La Commissione dovrebbe valutare, al più tardi entro ***un anno dalla data di entrata in vigore*** del presente regolamento, la necessità di adeguare la gamma dei prodotti oggetto del presente regolamento e, se ritenuto necessario, dovrebbe valutare la possibilità di presentare una proposta legislativa per aggiungere ***o rimuovere*** prodotti di acciaio, compresi i prodotti fabbricati con una quantità significativa di acciaio o contenenti una quantità significativa di acciaio. ***Al fine di garantire l'efficacia del***

presente regolamento, è essenziale che tale valutazione verifichi attentamente se i problemi che il regolamento intende affrontare siano stati risolti e non involontariamente spostati lungo la catena del valore.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) La Commissione dovrebbe redigere una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento e presentarla al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione annuale dovrebbe, tra l'altro, contenere informazioni sull'uso e l'evoluzione dei contingenti, nonché sulla categoria e il volume delle importazioni a cui si applica il dazio del 50 %. La relazione annuale dovrebbe essere resa pubblica.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Prima ***del 1º luglio 2031***, e successivamente ogni ***cinque anni***, è opportuno che la Commissione valuti l'evoluzione dei parametri fondamentali che hanno giustificato l'adozione del presente regolamento, comprese l'evoluzione e le tendenze della sovraccapacità globale, nonché i suoi	(27) Prima ***della fine del secondo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento***, e successivamente ogni ***due*** anni, è opportuno che la Commissione valuti l'evoluzione dei parametri fondamentali che hanno giustificato l'adozione del presente regolamento, comprese

effetti sul mercato dell'acciaio. È inoltre opportuno che la Commissione riesamini la situazione delle misure restrittive degli scambi adottate dai paesi terzi per il settore siderurgico e le implicazioni e gli effetti che esse possono avere in termini di rischio di diversione degli scambi verso il mercato dell'Unione. La Commissione dovrebbe inoltre analizzare la situazione relativa all'esistenza di politiche e pratiche non di mercato nei paesi terzi e il loro impatto sul mercato siderurgico dell'Unione. È opportuno poi che la Commissione valuti l'evoluzione dei risultati economici dell'industria siderurgica dell'Unione, nonché l'evoluzione dei suoi progetti di decarbonizzazione,	l'evoluzione e le tendenze della sovraccapacità globale, nonché i suoi effetti sul mercato dell'acciaio ***e sulle catene del valore a valle***. È inoltre opportuno che la Commissione riesamini la situazione delle misure restrittive degli scambi adottate dai paesi terzi per il settore siderurgico e le implicazioni e gli effetti che esse possono avere in termini di rischio di diversione degli scambi verso il mercato dell'Unione. La Commissione dovrebbe inoltre analizzare la situazione relativa all'esistenza di politiche e pratiche non di mercato nei paesi terzi e il loro impatto sul mercato siderurgico dell'Unione. È opportuno poi che la Commissione valuti l'evoluzione dei risultati economici dell'industria siderurgica dell'Unione***, compresi i livelli dei prezzi e l'utilizzo di capacità***, nonché l'evoluzione dei suoi progetti di decarbonizzazione,

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'articolo 1 non si applica ai prodotti originari della Norvegia, dell'Islanda o del Liechtenstein.	L'articolo 1 non si applica ai prodotti originari della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein***, né a un paese candidato fintanto che tale paese si trovi ad affrontare una situazione eccezionale e immediata in termini di sicurezza***.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I volumi dei contingenti tariffari inutilizzati nell'arco di un trimestre ***non*** sono riportati al trimestre successivo.	4. I volumi dei contingenti tariffari inutilizzati nell'arco di un trimestre sono riportati al trimestre successivo.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le misure di cui al presente regolamento sono applicate in modo coerente con le norme dell'OMC e non limitano gli scambi al di là di quanto strettamente necessario per far fronte agli effetti negativi della sovraccapacità globale derivante da condizioni di mercato sleali.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al momento dell'importazione, gli importatori forniscono prove adeguate***, ad esempio un certificato del produttore che attesti*** il paese di "fusione e colata" dell'acciaio utilizzato nella produzione del prodotto.	2. Al momento dell'importazione, gli importatori forniscono prove adeguate ***per attestare*** il paese di "fusione e colata" dell'acciaio utilizzato nella produzione del prodotto.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Costituiscono "prove adeguate" ai fini del presente articolo, tra l'altro, i seguenti documenti:
	a) certificati del produttore;
	b) fatture;
	c) bolle di consegna;
	d) certificati di qualità;
	e) dichiarazioni a lungo termine dei fornitori;
	f) documenti di contabilità analitica e di produzione;
	g) documenti doganali del paese esportatore;
	h) corrispondenza commerciale;
	i) descrizioni di prodotto; o
	j) dichiarazioni del fabbricante se direttamente connesse alla partita in questione.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. La Commissione può adottare orientamenti su come fornire prove adeguate al fine di limitare gli oneri amministrativi e agevolare il rispetto delle norme da parte delle PMI.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Le importazioni di prodotti per i quali è stato utilizzato acciaio fuso e colato nella Federazione russa o in Bielorussia non hanno accesso al mercato dell'Unione né beneficiano di alcun contingente tariffario. Tutti questi prodotti sono soggetti a un divieto automatico alle frontiere esterne dell'Unione.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro ***il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la*** data ***corrispondente a 2 anni dopo l'adozione*** del presente ***progetto di*** regolamento], la Commissione valuta la necessità di modificare l'ambito di applicazione del presente regolamento e può presentare una proposta legislativa intesa a modificarlo. Tale valutazione è effettuata ***periodicamente ogni due anni dopo il primo riesame***.	1. Entro ***... [un anno dalla*** data ***di entrata in vigore*** del presente regolamento], la Commissione valuta la necessità di modificare l'ambito di applicazione del presente regolamento e può presentare una proposta legislativa intesa a modificarlo. Tale valutazione è effettuata ***annualmente***.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione è resa pubblica.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima del ***1º luglio 2031***, e successivamente ogni ***cinque*** anni, la Commissione valuta l'efficacia del presente regolamento. Tale valutazione tiene conto del persistere delle circostanze che hanno giustificato l'adozione del presente regolamento e della situazione dell'industria siderurgica dell'Unione. Sulla base di tale valutazione, la Commissione può presentare una proposta legislativa volta a modificare o abrogare il presente regolamento.	2. Prima del ***... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]***, e successivamente ogni ***due*** anni, la Commissione valuta l'efficacia del presente regolamento. Tale valutazione tiene conto del persistere delle circostanze che hanno giustificato l'adozione del presente regolamento e della situazione dell'industria siderurgica dell'Unione***, anche per quanto riguarda i livelli dei prezzi e l'utilizzo di capacità, nonché le catene del valore a valle***. Sulla base di tale valutazione, la Commissione può presentare una proposta legislativa volta a modificare o abrogare il presente regolamento.

Or. en

MOTIVAZIONE

L'UE ha bisogno di un settore siderurgico forte, competitivo e decarbonizzato, in quanto tale settore è fondamentale per la competitività, la sicurezza economica e l'autonomia strategica dell'UE. Il settore siderurgico è inoltre essenziale per gli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE, non solo per la riduzione della sua impronta di carbonio, bensì anche alla luce del contributo importante che apporta nel settore delle tecnologie verdi. L'acciaio è inoltre fondamentale per rafforzare la base industriale europea nel settore della difesa.

L'Unione europea rappresenta la terza industria siderurgica a livello mondiale, con siti di produzione in oltre 20 Stati membri; i produttori di acciaio dell'UE impiegano direttamente 300 000 persone e generano indirettamente 2,5 milioni di posti di lavoro. Si tratta di un'industria che svolge un ruolo importante in molte economie regionali.

Tuttavia, le sfide commerciali con cui si confronta il settore siderurgico dell'UE sono in continua crescita. Si prevede che la sovraccapacità globale, che già produce un effetto distorsivo generando eccedenze di acciaio a basso costo e una forte pressione delle importazioni sul mercato dell'UE, ulteriormente aggravata dalla diversione dell'acciaio a seguito delle misure di protezione messe in atto da vari partner commerciali dell'UE, sia destinata ad aumentare ancora nei prossimi anni. La produzione di acciaio dell'UE è diminuita drasticamente negli ultimi decenni, comportando la chiusura di siti e l'aumento del divario tra i livelli di produzione e di capacità. Il settore siderurgico europeo non può rimanere competitivo se il calo dei livelli di profitto non consente i necessari investimenti nella decarbonizzazione.

Dato che le misure di salvaguardia provvisorie, messe in atto nel luglio 2018 e già prorogate, scadranno nel giugno 2026, è essenziale istituire un meccanismo solido e basato su regole che consenta la ripresa del settore, mirando nel contempo a rafforzare le basi per un più libero scambio. La situazione globale dell'acciaio in generale, e la situazione del settore siderurgico europeo in particolare, rendono evidente la necessità di una misura forte, efficace e mirata. In tale contesto, **la relatrice** accoglie con favore il progetto di proposta legislativa annunciato nel piano d'azione per la siderurgia e la metallurgia del marzo 2025. **La relatrice** concorda inoltre pienamente con la valutazione effettuata dalla presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione del settembre 2025 in merito alla necessità strategica di proteggere le industrie dell'UE dalle pratiche commerciali sleali e di preservare condizioni di parità a livello mondiale.
Per quanto riguarda il contenuto della proposta, la **relatrice** si compiace che si tratti di un passo nella giusta direzione rispetto alla misura di salvaguardia esistente. Il mercato unico dovrebbe rimanere aperto a un commercio basato su regole, pertanto la relatrice appoggia fermamente il fatto che i contingenti esenti da dazi continuino a consentire un approccio basato sul mercato e che nel contempo la sovraccapacità e la conseguente diversione degli scambi siano gestiti imponendo un chiaro livello di dazi oltre tali contingenti. Quanto al calcolo del contingente esente da dazi, la **relatrice** ritiene che utilizzare il 2013 come anno di riferimento, cioè prima che la sovraccapacità causasse gravi ripercussioni sull'Europa, rappresenti un parametro di riferimento equilibrato e coerente con l'OMC. Per permettere una certa flessibilità del sistema, è opportuno consentire il riporto dei contingenti inutilizzati nell'arco di un trimestre. La relatrice sottolinea l'importanza del requisito di "fusione e colata", che migliorerà la tracciabilità dei prodotti, garantirà l'effettiva origine dei fattori produttivi

siderurgici e ridurrà il rischio di elusione mediante il trasbordo o trasformazioni minime.

La misura per l'acciaio proposta necessita di una valutazione periodica e consente adeguamenti per garantire che essa contribuisca efficacemente all'aumento della produzione in imprese altamente competitive e proceda di pari passo con gli sforzi tesi a circoscrivere i mercati di esportazione nonché con la cooperazione nella lotta alla sovraccapacità globale insieme a partner commerciali che condividono gli stessi principi. Non può rappresentare uno strumento per mantenere in vita un'industria non competitiva, trasferendo il problema più a valle della catena del valore. Una produzione siderurgica competitiva garantisce inoltre, soprattutto, che l'UE non sviluppi una dipendenza poco sana. La relatrice guarda con favore a valutazioni periodiche dell'ambito di applicazione e ritiene che potrebbero avvenire con maggiore frequenza. Una relazione annuale è in linea con questo tipo di strumenti commerciali e consente ai colegislatori di comprendere come si evolve l'attuazione delle diverse dimensioni dello strumento.

In un momento in cui il sistema commerciale multilaterale è sottoposto a forti pressioni, **la relatrice** accoglie con particolare favore il fatto che il regolamento proposto sia stato concepito per restare pienamente conforme agli obblighi nell'ambito dell'OMC. **La relatrice** seguirà con particolare attenzione i negoziati che dovranno essere condotti con i partner commerciali interessati, in particolare quelli con cui l'Unione ha concluso o è in procinto di concludere accordi di libero scambio, al fine di garantire la chiarezza giuridica, la prevedibilità e la costante integrità dell'architettura di difesa commerciale dell'UE.

La **relatrice** ritiene inoltre che si dovrebbe tenere debitamente conto della situazione specifica dell'Ucraina, in quanto paese candidato all'adesione all'UE. Di conseguenza, in linea con l'impegno dell'Unione a sostenere l'economia dell'Ucraina durante la guerra di aggressione in corso e con l'accordo politico sul regolamento 2025/1153 (COD), è opportuno confermare la non applicazione dell'articolo 1. Analogamente, il regolamento dovrebbe colmare eventuali lacune che potrebbero consentire l'importazione diretta o indiretta di merci originarie della Russia, finanziando così ulteriormente il proseguimento delle attività ostili russe e compromettendo la pace e la stabilità europee.

Alla luce del lavoro che i colegislatori devono svolgere, ma anche della portata delle sfide cui deve far fronte il settore siderurgico e dell'urgenza di garantire certezza giuridica ed economica, la **relatrice** ritiene che il processo democratico dovrebbe procedere senza indugio affinché il regolamento possa entrare in vigore in tempo utile.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Thyssenkrupp
Eurofer
Jernkontoret
European Steel Processors Association
Metal Packaging Europe External Affairs ASBL
Orgalim – Europe's Technology Industries
Kommerskollegium - National Board of Trade Sweden
Permanent representation of Sweden to the EU
Permanent representation of Finland to the EU
Mission of Switzerland to the EU

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, la relatrice dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.